

Accordo per adesione

per l'accesso al servizio in cooperazione applicativa
denominato "Certificazione Medica di Infortunio Lavorativo"
erogato dal Sistema Informativo INAIL.

Tra

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, di seguito denominato I.N.A.I.L., con sede legale in Roma via IV novembre n. 104, in persona del dott. [REDACTED] Direttore della Direzione Centrale per l'Organizzazione Digitale, domiciliato per la carica in [REDACTED]

e

la Regione, di seguito denominato sottoscrittore, con sede legale in **PESCARA**..... indirizzo **Via Conte di Ruvo 74**, in persona del dott....., dirigente del **Servizio Flussi Informativi e Sanità Digitale – DPF019**;; autorizzato a impegnare legalmente l'Ente medesimo per il seguente atto.

Premesso

- che la Regione **Abruzzo** con Deliberazione di Giunta Regionale n. **341** del **17/06/2019** ha approvato lo schema di accordo tra la Regione **Abruzzo** e l'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro – Direzione Regionale per **Abruzzo** per l'accesso al servizio in cooperazione applicativa denominato "*Certificazione Medica di Infortunio Lavorativo*" erogato dal sistema informativo INAIL.

- che l'INAIL, al fine di rendere più efficace l'erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese, ha interesse a consentire l'accesso al servizio applicativo oggetto del presente accordo, tramite il quale i Medici delle Strutture Ospedaliere e i Medici di Famiglia potranno inviare tempestivamente il certificato medico Inail in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965;

- che il predetto servizio è conforme ai principi dettati ed ai requisiti prescritti dal D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e successive modificazioni, in materia di Sistema Pubblico di Connettività e di Cooperazione Applicativa nonché alle relative Regole Tecniche pubblicate in data 14 ottobre 2005 e successivi aggiornamenti, in data 21 aprile 2008, denominate "Specifiche e requisiti funzionali del SPCoop" e reperibili presso il sito ufficiale di AgID;

- che, pertanto, il servizio è suscettibile di progressiva implementazione, in conseguenza di ulteriori sviluppi in Cooperazione Applicativa con altre Pubbliche Amministrazioni che

concorrono ai procedimenti amministrativi oggetto della gestione informatica del servizio;

- che il sottoscrittore intende avvalersi delle funzionalità erogate dal servizio "*Certificazione Medica di Infortunio Lavorativo*";

- che la Porta di Dominio del sistema fruitore del servizio "*Certificazione Medica di Infortunio Lavorativo*" ha ottenuto la prevista qualificazione AgID;

tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto dell'accordo per adesione

Oggetto del presente accordo è l'utilizzo del servizio denominato "*Certificazione Medica di Infortunio Lavorativo*", erogato dall'INAIL, in cooperazione applicativa attraverso la propria Porta Di Dominio.

Il servizio di cui al presente articolo consente di integrare, velocizzare ed armonizzare i processi di comunicazione tra i back-office di INAIL e del sottoscrittore.

Art.2 - Adesione al servizio

Con la sottoscrizione del presente atto il sottoscrittore aderisce al servizio applicativo oggetto dell'Accordo ed assume l'impegno, nell'organizzare autonomamente la propria attività, di attenersi alle Regole Tecniche citate in premessa ed alle regole comuni di cui al successivo articolo 6.

La redazione dell'Accordo di Servizio e del relativo file di pubblicazione nel pubblico registro, sarà compilata a conclusione delle procedure di test e di interoperabilità delle rispettive Porte di Dominio.

Art. 3 – Identificazione ed autenticazione del sottoscrittore del servizio

L'INAIL riconoscerà le credenziali digitali del sottoscrittore mediante la propria Porta di Dominio e secondo le Regole Tecniche sopracitate.

L'accesso ai servizi deve essere conforme alle "Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni - art. 58 comma 2 del CAD - Giugno 2013" e alle "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra pubbliche amministrazioni – Provvedimento Garante della Privacy n 393 del 2 luglio 2015".

Rimangono nella responsabilità esclusiva del sottoscrittore l'identificazione e l'autenticazione dei soggetti abilitati ad operare sul sistema del sottoscrittore per la fruizione del servizio stesso secondo le normative di cui al comma precedente e la loro verifica.

L'INAIL dichiara di accettare che il sottoscrittore acceda al servizio "*Certificazione Medica di Infortunio Lavorativo*" utilizzando un'unica Porta di Dominio.

Art. 4 – Data di riferimento delle richieste di servizio

Qualunque sia la tipologia del servizio invocato/sottoscritto dal fruitore (consultazione, scambio dati o documenti), la data presa a riferimento come data di richiesta di servizio

sarà quella risultante dalle specifiche descritte nel documento "Linee guida all'uso della busta di E-Gov" pubblicato da AgID in data 21 aprile 2008, paragrafo "*intestazione messaggio/ora registrazione*" (pag. 17), reperibile presso il sito ufficiale di AgID, e comunque dalla data risultante dal sistema erogatore INAIL.

Art.5 – Scarto di dati e documenti

Qualora i dati o i documenti trasmessi siano errati o incompleti, il fruitore provvederà a completarli, nella parte mancante, o a modificarli, nella parte errata, e ad effettuare un nuovo inoltro, la cui data di arrivo sarà determinata ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 6 – Regole comuni per fornitore e sottoscrittore

Entrambe le parti si impegnano a garantire:

- la registrazione dei log dei contatti tra Porte di Dominio secondo le regole di tracciatura descritte nelle Regole Tecniche sopracitate;
- la protezione accurata della propria chiave privata mediante dispositivi hardware e software adeguati a garantire i necessari criteri di sicurezza;
- l'adeguamento del proprio sistema di sicurezza dei dati alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- il divieto di utilizzazione, da parte di soggetti terzi, del proprio certificato digitale di autenticazione;
- l'immediata richiesta di revoca del certificato di autenticazione in caso di furto o smarrimento o di possibile compromissione della segretezza della chiave privata;
- l'adozione di ogni altra misura idonea ad evitare la perdita, la compromissione o l'abusiva utilizzazione del proprio certificato di autenticazione digitale;
- la comunicazione, con almeno quindici giorni di anticipo, dei dati del certificato digitale di autenticazione rinnovato, in caso di scadenza dello stesso.

Art.7 – Implementazioni del servizio.

Il sottoscrittore dà atto che il servizio è suscettibile di progressiva implementazione, anche in conseguenza di ulteriori sviluppi in Cooperazione Applicativa con altre Pubbliche Amministrazioni che concorrono ai procedimenti amministrativi oggetto della gestione informatica del servizio e si impegna ad apportare, con oneri a proprio carico, le modifiche al proprio sistema informatico che si rendessero necessarie per poter fruire delle nuove funzionalità del sistema, alle quali, salvo manifestazione espressa di volontà contraria, il sottoscrittore presta la propria adesione con la sottoscrizione del presente accordo.

Art. 8 – Nomina dei referenti-responsabili del servizio

Gli enti sottoscrittori si impegnano ad individuare e comunicare i nominativi dei Referenti- Responsabili del servizio erogato, entro un mese dalla data di stipula del presente accordo.

Per gli aspetti di governo delle rispettive Porte di Dominio restano validi i responsabili formalmente comunicati AgID in fase di certificazione.

Art. .9 – Durata e Recesso dell'accordo

Il presente accordo sarà valido ed efficace per un periodo di tre anni, con decorrenza a far data dal giorno successivo alla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovato tra le parti prima della scadenza e per iscritto, per un periodo minimo di anni uno. L'accordo si risolve per sopravvenuta impossibilità dell'adempimento o per nuove o diverse disposizioni di legge.

Ciascuna parte potrà recedere dall'accordo, senza oneri e corrispettivi, liberamente ed in ogni momento, previa comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte a mezzo PEC, restando inteso che il recesso sarà efficace decorsi 60 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Art. 10 – Vendita dei servizi

E' fatto divieto di vendere o cedere a terzi, senza specifica autorizzazione, i servizi, i dati, le informazioni che a qualsiasi titolo possano derivare dal presente accordo.

Art. 11 – Foro competente

Per ogni controversia relativa al presente accordo il foro competente è quello di Roma.

Art. 12 – Spese di registrazione

Il presente accordo è soggetto a registrazione soltanto in caso di uso.
Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del fruitore.

Il presente accordo, sottoscritto in difetto di contestualità spazio/temporale, sarà registrato ed assunto al protocollo a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore, ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli articoli 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Roma lì, _____

IL DIRETTORE INAIL DCOD
Dr. XXXXXXXXXX

IL SOTTOSCRITTORE
